



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Commissario straordinario per la ricostruzione nei
territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21
agosto 2017**

RILIEVO

Oggetto: ordinanza speciale n. 6 del 23 dicembre 2023 "Rimodulazione del quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Disciplina delle procedure realizzative degli interventi" (prot. Cdc. n. 67363 del 29 dicembre 2023)

Al fine di completare il procedimento di controllo del provvedimento in oggetto si rappresenta la necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali in merito agli aspetti di seguito riportati.

1. Approvazione della nuova programmazione attuativa del piano edifici di culto

Il nuovo piano per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle chiese e degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 approvato dall'ordinanza in esame include, rispettivamente, all'art. 1, comma 2, lett. b) una serie di interventi già previsti dall'ordinanza n. 15 del 2021 (per un importo da quadro economico aggiornato di euro 14.706.322,68, di cui 234.084,48 oggetto di anticipazione per spese tecniche) e, alla successiva lett. c), ulteriori interventi aggiuntivi (con ancora in corso uno studio di fattibilità e per un importo da quadro economico aggiornato di euro 2.727.562,03), non contemplati dalla medesima ordinanza.

All'art. 1, comma 4, si prevede che, tali interventi *"potranno essere finanziati con successivo decreto del Commissario Straordinario, previo accertamento di sufficienti disponibilità finanziarie sulla contabilità speciale, compatibilmente con le ulteriori esigenze di ricostruzione privata e pubblica"*, senza che sia ad oggi identificabile una valutazione di congruità dei suddetti oneri e un'adeguata copertura finanziaria a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 19 del d.l. n. 109/2018.

Si chiedono documentati chiarimenti in merito, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 26 del citato d.l. n. 109/2018 secondo cui al fine di dare attuazione alla

programmazione degli interventi in parola, con atti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili.

Si chiedono, inoltre, ulteriori delucidazioni circa le cause dell'aumento dei costi degli interventi di immediata esecuzione di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) da euro 3.947.843,78 come da ordinanza n. 15/2021 a euro 5.041.705,31, genericamente riferite all'aumento dei prezzi nel comparto edilizia e a "scelte progettuali" non meglio chiarite.

Si chiede, ancora, di motivare l'apparente incongruenza tra quanto previsto dall'art. 1, comma 3, in ordine alla possibilità che eventuali maggiori costi di singoli interventi di cui alla lett. a) comma 2 potranno essere finanziati attingendo alle economie relative a ribassi d'asta e quanto previsto dall'art. 13, comma 5, in materia di modalità di trasferimento dei fondi per la realizzazione degli edifici di culto, circa il divieto di utilizzo di economie da ribassi d'asta.

Da ultimo, all'art. 1, punto 2, lett. a) dell'ordinanza di cui si discorre, viene riportato, quale codice intervento della Chiesa di Sant'Antonio da Padova di Casamicciola Terme, il n. BC/CA/05, che risulta lo stesso codice identificativo di un intervento relativo alla Chiesa di Santa Maria Maddalena nel medesimo Comune (cfr. art. 1, punto 2, lett. b); diversamente, nell'allegato 1 all'ordinanza 15/2021, il citato intervento relativo alla Chiesa di Sant'Antonio da Padova di Casamicciola Terme riporta il codice identificativo n. BC/CA/04: anche su tale incongruenza si chiedono chiarimenti.

2. Interventi con soggetto attuatore la Diocesi di Ischia

Posto quanto riportato nell'ordinanza e nella documentazione a corredo circa l'accertata idoneità della struttura organizzativa della Diocesi di Ischia alla funzione di stazione appaltante, si chiedono chiarimenti in ordine all'individuazione della stessa Diocesi quale soggetto attuatore di cui all'art. 3, commi 1 e 2 in piena aderenza con i limiti fissati dall'art. 27 del d.l. n. 109/2018 secondo cui la Diocesi può attendere a tale funzione "limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; ciò avuto riguardo, in particolare, alle competenze di soggetto attuatore trasferite alla Diocesi, già di competenza del Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Campania.

L'art. 15, comma 3 bis, del d.l. n. 189/2016 prevede che, fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), *"i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori"*.

Nelle premesse dell'ordinanza in esame, senza chiarire le procedure previste per la ricostruzione privata applicabili nel caso di specie, si prevede, in termini generici, che le

funzioni di soggetto attuatore conferite alla Diocesi, debbano essere disciplinate “*per le fasi di conferimento degli appalti dei servizi tecnici e di progettazione e degli appalti dei lavori, dalle norme del diritto privato, ferme restando le norme pubblicistiche concernenti l’approvazione dei progetti, la concessione del contributo, i controlli e le modalità di attuazione, dirette ad assicurare l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto*”.

Avuto riguardo alla natura pubblica delle risorse utilizzate anche in caso di interventi su immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, si chiedono le necessarie delucidazioni circa l’assoggettamento delle procedure di affidamento degli incarichi concernenti gli interventi su immobili di proprietà di enti ecclesiastici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai principi e alle regole enunciate dagli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023; ciò avuto riguardo, tra l’altro, a quanto previsto dall’art. 4, comma 4 circa la selezione del Responsabile tecnico della procedura senza particolari formalità e con incarico fiduciario nonché a quanto stabilito dall’art. 5, comma 3 con riguardo ai servizi di architettura, di ingegneria e agli altri servizi tecnici (e dall’art. 6, comma 2, con riguardo ai lavori), in ordine al fatto che “*la scelta del contraente e il conseguente rapporto obbligatorio sono disciplinati dal diritto privato, secondo le norme del libro IV del codice civile, salvo quanto diversamente disposto nella presente ordinanza*” e alla mera facoltatività del ricorso a indagini di mercato di cui all’art. 5, comma 4 e all’art. 6, comma 3.

3. Spese per la gestione amministrativa

Si chiedono ulteriori chiarimenti sui parametri di determinazione dei contributi per le spese generali previsti dall’art. 9 dell’ordinanza, privi, peraltro, di un tetto massimo di riconoscibilità della spesa.

Nel richiamare l’attenzione sul termine previsto il riscontro al presente rilievo (quindici giorni), derivante dal combinato disposto dell’art. 27, comma 1, l. n. 340/2000, dell’art. 5 *ter*, comma 5, del d.l. n. 186/2022 e dell’art. 33, comma 1, del d.l. n. 189/2016 (conv. dalla l. n. 229/2016), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che si riterrà di fornire al riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Magistrato istruttore
Ottavio Caleo
firmato digitalmente

Il Consigliere delegato
Cinzia Barisano
firmato digitalmente